

DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024
285/2024/R/EEL

GOVERNANCE DEL MERCATO ELETTRICO EUROPEO, VERIFICA DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA CONTRATTUALE ANCA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1302^a riunione del 10 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: direttiva 2024/1711);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: regolamento 2024/1747);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 25 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 25 luglio 2015 come recepito ed adattato dalla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità dell'Energia 2022/03/MC-EnC del 15 dicembre 2022 (di seguito: Regolamento EnC-CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling* (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, come risultante dal voto

unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'*Energy Regulatory Forum*" (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel, recante "Verifica degli adempimenti contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima" (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 522/2021/R/eel, recante "Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e della società Terna S.p.A. per il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* unico infragiornaliero" (di seguito: deliberazione 522/2021/R/eel);
- l'Allegato A "Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025 alla deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell'Autorità del 19 luglio 2022, 343/2022/R/eel, recante: "Governance del mercato elettrico europeo del giorno prima e infragiornaliero, verifica degli schemi contrattuali per l'adozione della regola di voto a maggioranza qualificata" (di seguito: deliberazione 343/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 luglio 2023, 322/2023/R/eel, recante: "Governance del mercato elettrico europeo, verifica della versione aggiornata dello schema contrattuale ANCA" (di seguito: deliberazione 322/2023/R/eel);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico "Designation of NEMO for Italian bidding zones" (prot. Ministero per lo Sviluppo economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione di GME, dell'11 aprile 2024, prot. Autorità 26632 dell'11 aprile 2024 (di seguito: comunicazione 11 aprile 2024);

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha posto lo sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- il Regolamento CACM disciplina il funzionamento del mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, e del mercato infragiornaliero europeo, denominato *coupling* unico infragiornaliero;
- in particolare, l'articolo 7, comma 2, del Regolamento CACM prevede che i gestori di mercato (di seguito: NEMO) espletino le funzioni di *Market Coupling Operator* (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l'altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;
- l'articolo 7, comma 3, del Regolamento CACM prevede, inoltre, che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e ad ACER un piano che stabilisca

- come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;
- GME è stato designato NEMO per l'Italia ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM dall'allora Ministero per lo Sviluppo Economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - con deliberazione 467/2017/R/eel, l'Autorità ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
 - il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato del giorno prima, tra cui la sottoscrizione di contratti ed accordi di cooperazione;
 - l'articolo 10 del Regolamento CACM prevede che i gestori di rete (di seguito: TSO) e i NEMO organizzino congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
 - con decisione D/2022/03/MC-EnC, il 15 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri della Comunità dell'Energia ha incluso una versione adattata del Regolamento CACM nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità dell'Energia, recante la lista di atti inclusi nell'*acquis communautaire* dell'energia;
 - l'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità dell'Energia non include la totalità delle norme dell'Unione europea a cui i NEMO designati dagli Stati membri sono sottoposti;
 - la versione del Regolamento CACM adattata alle Parti Contraenti del Trattato della Comunità dell'Energia (di seguito: EnC-CACM), all'articolo 4 comma 1, prevede che ciascuna Parte Contraente garantisca che uno o più NEMO siano designati entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso;
 - l'articolo 7 comma 3 del Regolamento EnC-CACM prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Regolamento stesso, i NEMO designati dagli Stati membri dell'Unione europea, congiuntamente ai NEMO designati dalle Parti Contraenti, sottopongano per approvazione all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) e al Consiglio dei regolatori della Comunità dell'Energia (di seguito: ECRB) un Piano riguardante l'integrazione dei NEMO designati dalle Parti Contraenti nelle funzioni di Operatore di *Market Coupling* (di seguito: Piano di integrazione MCO);
 - alla scadenza di cui all'articolo 7 comma 3 del Regolamento EnC-CACM, nessuna della Parti Contraenti aveva designato almeno un NEMO nel suo territorio;
 - in assenza di NEMO designati dalle Parti Contraenti, la prescrizione di cui all'articolo 7 comma 3 del Regolamento EnC-CACM è stata disattesa e, pertanto, il Piano di integrazione MCO non ha potuto essere sottoposto ad approvazione;
 - l'articolo 9 comma 6 del Regolamento EnC-CACM prevede che i NEMO designati dalle Parti Contraenti applichino i termini e condizioni o metodologie sottoposti dai NEMO designati dagli Stati membri all'approvazione di ACER ai sensi del Regolamento CACM.

CONSIDERATO CHE:

- il quadro contrattuale che governa la cooperazione tra i NEMO si basa sull'accordo *All NEMO Cooperation Agreement* (di seguito: ANCA), efficace dal 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO in riferimento alla cooperazione per le attività di natura non operativa inerenti all'implementazione del CACM, tra cui lo sviluppo dei termini e condizioni e metodologie;
- la prima versione dell'ANCA, verificata positivamente dall'Autorità con deliberazione 133/2019/R/eel, stabiliva una struttura di *governance* basata su un unico organismo, All NEMO Committee, che decideva generalmente all'unanimità, salvo alcuni casi espressamente indicati nel contratto, tra cui l'approvazione delle proposte da sottoporre ai regolatori ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CACM, in cui *All NEMO Committee* decideva a maggioranza qualificata;
- il primo emendamento all'ANCA, verificato positivamente dall'Autorità con deliberazione 522/2021/R/eel ed efficace dal 14 gennaio 2022, prevedeva il rafforzamento del ruolo di *All NEMO Committee*, a cui veniva assegnato il compito di riportare l'esito della votazione dei NEMO nell'ambito della procedura decisionale del *Market Coupling Steering Committee* (di seguito: MCSC), il comune organo di vertice dei progetti *Single Day Ahead Coupling* (di seguito: SDAC) e *Single Intra Day Coupling* (di seguito: SIDC);
- con deliberazione 343/2022/R/eel, l'Autorità ha verificato positivamente le modifiche agli schemi contrattuali che governano la *governance* congiunta dei NEMO e dei TSO volte a consentire l'adozione della regola di voto a maggioranza qualificata (*qualified majority voting-QMV*) per le decisioni assunte dal MCSC sulle questioni comuni allo SDAC e al SIDC;
- il secondo emendamento all'ANCA, verificato positivamente dall'Autorità con deliberazione 322/2023/R/eel ed efficace dal 1 settembre 2023, prevedeva *inter alia* l'adozione della regola di voto a maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per tutte le decisioni di All NEMO Committee, ad eccezione delle seguenti decisioni:
 - elezione del Presidente di All NEMO Committee, presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;
 - le decisioni a cui si applica la regola di voto a maggioranza qualificata prevista dal Regolamento CACM;
 - le decisioni a cui si applica la regola dell'unanimità, come di seguito elencate:
 - approvazione di emendamenti al contratto di cooperazione ANCA;
 - risoluzione del contratto di cooperazione ANCA;
 - approvazione del budget di progetto, o di una variazione dello stesso, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal medesimo contratto di cooperazione ANCA;
 - qualsiasi decisione dell'All NEMO Committee volta a risolvere controversie afferenti all'esecuzione del contratto di cooperazione ANCA;

- richiesta di un'opinione non vincolante ad ACER e/o alle Autorità di Regolazione competenti per la risoluzione di controversie afferenti all'esecuzione del contratto di cooperazione ANCA;
- adozione della procedura di voto per posta elettronica.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 11 aprile 2024, GME ha trasmesso all'Autorità gli schemi di emendamento del contratto ANCA;
- le principali modifiche del contratto ANCA contenute nel terzo emendamento riguardano:
 - le condizioni per l'elezione del Presidente di *All NEMO Committee*;
 - norme specifiche applicabili ai NEMO che sono designati in un Paese extra-UE non appartenente allo Spazio Economico Europeo (di seguito Paese non-EEA);
 - in merito alle condizioni per l'elezione del Presidente di *All NEMO Committee*, l'emendamento prevede la ineleggibilità per più di tre mandati consecutivi, e/o per un massimo totale di sei anni;
 - in merito alle norme specifiche applicabili ai NEMO designati in un Paese extra-UE non-EEA, l'emendamento prevede, inter alia, che:
 - essi non possano svolgere i compiti associati allo sviluppo, consultazione, approvazione, invio e pubblicazione dei cambiamenti al Piano MCO e agli altri termini e condizione o metodologie ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del Regolamento CACM;
 - essi non possano votare su questioni sottoposte alla regola di voto a maggioranza qualificata ai sensi del Regolamento CACM;
 - essi non possano votare contro una proposta di decisione concordata all'unanimità dai NEMO designati in un Paese UE o in un Paese EEA in merito ai seguenti temi:
 - approvazione del budget nei casi che prevedono l'unanimità;
 - rigetto dell'obiezione sollevata da un NEMO contro una decisione presa da All NEMO Committee a maggioranza qualificata;
 - richiesta di un'opinione non vincolante ad ACER e/o alle Autorità di Regolazione competenti per la risoluzione di controversie afferenti all'esecuzione del contratto di cooperazione ANCA;
- le norme specifiche applicabili ai NEMO designati in Paesi non-UE non-EEA siano riviste ed eventualmente modificate o integrate quando entrerà in vigore il Piano di integrazione MCO.

RITENUTO CHE:

- le restrizioni al rinnovo del mandato del Presidente di *All NEMO Committee* non pregiudichino il corretto funzionamento dell'organo di vertice dei NEMO e favoriscano una migliore ripartizione dei compiti e dei ruoli previsti per garantire la cooperazione tra i NEMO;

- i NEMO che saranno designati dalle Parti Contraenti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento EnC-CACM potranno chiedere di aderire all'accordo ANCA prima dell'entrata in vigore del Piano di integrazione MCO e che, pertanto, sia necessario modificare il contratto ANCA per prevederne l'estensione a NEMO designati in Paesi extra-UE non-EEA nelle more dell'approvazione del Piano di integrazione MCO;
- le restrizioni al diritto di voto dei NEMO designati in Paesi extra-UE non-EEA in merito all'approvazione delle proposte di termini e condizioni o metodologie ai sensi del Regolamento CACM trovino fondamento nell'articolo 9 comma 6 del Regolamento EnC-CACM;
- il quadro normativo a cui sono sottoposti i NEMO designati dagli Stati membri non coincida integralmente con il quadro normativo a cui sono sottoposti i NEMO designati da Paesi extra-UE non-EEA e che, pertanto, in linea di principio, diritti ed obblighi dei NEMO designati dagli Stati membri possano differire dai diritti ed obblighi dei NEMO designati da Paesi extra-UE non-EEA;
- restrizioni al diritto di voto dei NEMO designati in Paesi extra-UE non-EEA in merito ad alcune proposte di decisione che richiedono l'unanimità dei NEMO designati dagli Stato membro o da un Paese EEA siano opportune limitatamente ai casi in cui i NEMO designati dagli Stati membri siano sottoposti a norme e, conseguentemente, a obblighi che non si applicano anche ai NEMO designati da Paesi extra-UE non-EEA;
- i NEMO siano tenuti a recepire prontamente nel contratto ANCA le previsioni del Piano di integrazione MCO

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo schema di accordo *All NEMO Cooperation Agreement* trasmesso da GME all'Autorità con la comunicazione 11 aprile 2024, prevedendo che GME si adoperi per garantire che il contratto ANCA recepisca prontamente le previsioni del Piano di integrazione MCO;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini